

Sentenza n. 01/2011

del 14/03/2011

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

La Commissione d'Appello Federale

Sezione distaccata Lombardia

nelle persone di

Avv. Silverio Vitali	Presidente
Avv. Fabio Peloso	Commissario
Avv. Luisella Savoldi	Commissario Estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello proposto dalla società:

A.S.D. BALAMUND cod. aff. 010050493, in persona del Presidente pro tempore,
appellante

in contraddittorio con

NSM ECOSTORE, controinteressata non costituita, presente in udienza in persona del
Presidente *pro tempore*

e PROCURA FEDERALE, non intervenuta,

avente ad oggetto

l'impugnazione del provvedimento del GUP di Torino, di cui al comunicato ufficiale
12/11, affisso all'Albo in data 2/02/2011, che disponeva l'omologa della gara NSM
ECOSTORE - società A.S.D. BALAMUND con il punteggio di 3-0 per effetto della
comminata perdita della gara con il peggior punteggio e della penalizzazione di tre
punti in classifica per aver fatto partecipare alla gara di 1 DIV. Femminile del

28/1/2011 l'atleta Perotto Elena che milita nel campionato di serie C femminile della stessa società, multando la società stessa con la sanzione di € 150,00, nonché la sospensione da ogni attività federale per:

- giorni 60 a tutto il 3/4/2011 dell'atleta Perotto Elena, capitano in campo;
- giorni 45 fino a tutto il 19/3/2011 dell'allenatore Bertolone Walter a mente dell'art. 5.2.1;
- giorni 45 a tutto il 19/3/2011 del dirigente Salot Silvano.

Conclusioni delle parti

come in atti.

FATTO

La società A.S.D. BALAMUND, in persona del Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione resa dal Gup di Torino nella sola parte in cui prevede la squalifica comminata al capitano Perrotti Elena, all'allenatore Bertolone Walter ed al Dirigente Salot Silvano, chiedendo altresì la sospensione dell'esecuzione del provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 comma primo del Regolamento Giurisdizionale.

Con provvedimento del 10/02/2011, il Presidente di questa CAF, ritenuto sussistere i gravi motivi, in relazione all'entità della sanzione comminata a soggetti che esercitano attività in qualità di tesserati Fipav in più ambiti e considerata la non manifesta infondatezza dello stesso, sospendeva ai sensi degli artt.li 28 e 29 del Regolamento Giurisdizionale l'esecutività del provvedimento di squalifica dell'atleta Perotti Elena, dell'allenatore Bertolone Walter e del Dirigente Salot Silvano, adottato dal GUP Torino nel comunicato n. 12 del 2.02.11.

All'udienza del 25/02/2011, sentite le parti presenti in aula, veniva discusso l'appello e la Commissione d'Appello Federale si riservava la decisione.

Motivi della decisione

Con i primi tre motivi “procedurali” del ricorso, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, la società A.S.D. BALAMUND lamenta sostanzialmente la mancata o errata indicazione degli articoli dei Regolamenti Federali che prevedono la sanzione applicata.

Il difetto di indicazione nella Delibera della norma che si assume violata non è elemento essenziale dell’atto sanzionatorio, non essendo necessario che il predetto richiami, di volta in volta, tutte le norme applicate al caso di specie.

Invero, la mancata (o la meno specifica) indicazione della norma che prevede la sanzione contestata, non comporta di per sé la nullità della contestazione della violazione, ove l’interessato sia stato posto in condizione di conoscere il fatto ascrittogli e la contestazione sia stata idonea a garantire l’esercizio del diritto di difesa al quale la contestazione medesima è preordinata.

Considerato che nella specie il GUP ha correttamente richiamato il comportamento sanzionato e che, pertanto, non possa desumersi in proposito alcuna lesione del diritto di difesa del ricorrente, le enunciate censure devono ritenersi infondate.

Con il quarto motivo del ricorso, il ricorrente lamenta, invece, la mancata indicazione nella delibera *“delle modalità di impugnazione e ricorso avverso le decisioni del GUP”* deducendone *“la nullità per analogia con quanto previsto dalla prassi procedurale relativa a qualsiasi sanzione amministrativa”*.

Tale motivo è infondato.

A tal proposito basti rilevare che la piena autonomia dell’ordinamento sportivo rispetto all’ordinamento della Repubblica non impone il rispetto delle norme procedurali proprie dell’ordinamento statale.

L'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo e delle sue articolazioni, così come i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive, sono materie riservate in via esclusiva alla competenza dell'ordinamento sportivo e, quindi, ai suoi organi di giustizia, che applicano le norme procedurali proprie dell'ordinamento di appartenenza.

Nessun obbligo di indicazioni delle modalità del ricorso è previsto in caso di erogazione di sanzione disciplinare a mente dei regolamenti sportivi.

Anche tale censura deve pertanto ritenersi infondata.

Nel merito deduce l'opponente l'erroneità e l'eccessività della pena inflitta dal Giudice Unico Provinciale di Torino chiedendone l'integrale riforma.

Il GUP, accertato l'utilizzo nella gara in esame di un'atleta *"che disputa regolarmente il campionato di Serie CF in una gara del campionato di prima divisione"* e ritenuto che tale comportamento comporta la violazione dell'art. 23, comma 1, del RAT, ne ha disposto la sospensione da ogni attività federale per un periodo ritenuto dalla ricorrente eccessivo anche in ragione della mancanza nella *"condotta degli artifizi e raggiri che normalmente accompagnano e contraddistinguono qualsiasi attività volta a portare ingiusti vantaggi ai responsabili e mancando un reale movente alla base del gesto, non in grado di procurare migliorie necessarie di nessun genere ai tesserati sanzionati e alla squadra da loro diretta"*.

Ed invero, assume la società A.S.D. BALAMUND che la posizione di classifica – ultima a 0 punti – non giustifica in alcun modo l'errore commesso, peraltro tempestivamente e volontariamente dagli stessi segnalato nei giorni successivi alla disputa della gara al Presidente del Comitato Regionale, ovvero la decisione di far

partecipare all'incontro in qualità di capitano allenatore, l'atleta Perrotto già in panchina come allievo-allenatore.

Partecipazione questa che, a mente del Regolamento Affiliazione e Tesseramento e delle Norme di partecipazione, non avrebbe potuto avvenire.

L'assoluta mancanza di vantaggi ottenuti dalla attività illecita commessa (o, comunque, anche solo auspicati con il suo inserimento in campo), così come l'individuazione del **ruolo di capitana** della atleta Perrotto, denoterebbero, a contrario, la buona fede e la non intenzionalità della condotta perpetrata ed, in particolare, la sola scarsa conoscenza delle regole di partecipazione ai campionati.

Corretta sarebbe quindi la perdita della gara con il peggior punteggio, la penalizzazione di 3 punti e la sanzione pecuniaria imposta ma non già la sospensione da ogni attività federale che, peraltro, non troverebbe giustificazione in nessuna norma federale.

Al contrario, il GUP di Torino ravvisava, proprio nei comportamenti sopra descritti, "*l'intenzionalità*" della condotta e, in ragione del conferimento del ruolo di capitano alla Perrotto, la sanzione risultava aggravata.

Questa Commissione ritiene di non condividere il provvedimento adottato dal giudice di *prime cure* nella parte quivi impugnata.

Proprio dagli elementi presi in considerazione dal GUP di Torino emerge la mancanza di dolo in ordine alla condotta serbata dalla ricorrente.

In primo luogo la non intenzionalità della condotta deriva dalla posizione in classifica della A.S.D. BALAMUND, come detto, ultima a 0 punti.

Nessun vantaggio ha infatti ottenuto la società dalla partecipazione all'incontro dell'atleta Perrotto. Anche con la vittoria conseguita nell'incontro del 28 gennaio 2011, la A.S.D. BALAMUND avrebbe mantenuto il medesimo posto in classifica e tale

elemento è certamente significativo ai fini della valutazione della non intenzionalità della condotta contestata.

Di nessun pregio appare l'attribuzione di valore in termini di intenzionalità della condotta, all'affidamento all'atleta Perrotto del ruolo di capitano. La presenza della stessa, in aperto e volontario contrasto con le norme procedurali, ma mirata ad ottenere un vantaggio illecito, avrebbe sicuramente richiesto una maggiore "discrezione" in ordine alla partecipazione della stessa all'incontro.

La volontà di recare danno alla compagine avversaria violando i regolamenti federali avrebbe suggerito alla società appellante una maggiore cautela, astenendosi dall'affidare il ruolo di capitano in campo all'atleta irregolare, circostanza che ne ha solo evidenziato la presenza.

Per tali ragioni, la non intenzionalità della condotta serbata o, comunque, la mancanza di idonei elementi per individuare la volontarietà della stessa come la mancanza di argomenti in ordine all'eventuale reiterazione di condotte illecite, ritenuti da questo Giudice comunque sanzionabili secondo l'ordinamento federale, fanno ritenere congrua una minore sanzione, individuata come da dispositivo, nei confronti del capitano e del Dirigente della società, tenuti a verificare la posizione tesserativa dei propri giocatori.

Con riferimento invece alla sospensione comminata all'allenatore, in particolare, si rileva che proprio a mente dell'art. 5.2.1 delle Regole di Gioco 2009/2012 (richiamato dal GUP nel proprio provvedimento), la contestazione riscontrata non va ad interagire in alcun modo con i compiti propri del suo ruolo.

L'articolo citato stabilisce che *"per tutta la gara l'allenatore conduce il gioco della sua squadra dal di fuori del terreno di gioco. Egli sceglie i giocatori titolari, i loro*

sostituiti, ed utilizza i tempi di riposo. In queste funzioni il suo riferimento ufficiale è il secondo arbitro”.

Il successivo articolo 5.2.2 stabilisce inoltre che “PRIMA DELLA GARA, l’allenatore verifica l’elenco dei nomi e dei numeri dei suoi giocatori sul referto, che poi sottoscrive”.

Nessun compito specifico viene affidato all’allenatore in ordine ad un controllo della posizione tesserativa dei giocatori. Quest’ultimo sottoscrive il solo referto di gara ma non è tenuto a sottoscrivere il modello CAMP3, che riporta unicamente la firma del Dirigente Allenatore e del Capitano.

Sulla base dell’elenco dei giocatori disponibili, compilato dalla società prima di ogni gara, l’Allenatore è infatti tenuto ad individuare i giocatori da utilizzare durante l’incontro.

L’Allenatore, pur essendo vincolato con la società, al pari degli altri atleti, non esterna quindi la volontà societaria, non rappresenta la società e non garantisce la posizione regolare dei tesserati.

La sanzione a suo carico comminata dal GUP di Torino, deve essere revocata.

Per tali motivi il ricorso trova parziale accoglimento ed alla parziale soccombenza consegue l’incameramento della relativa metà della tassa di impugnazione.

P.Q.M.

la Commissione d’Appello Federale, sezione distaccata Lombardia, definitivamente pronunciando:

- accoglie parzialmente il ricorso e per l’effetto dispone applicarsi la sanzione della sospensione da ogni attività federale, considerate le circostanze attenuanti prevalenti alla contestata aggravante, di giorni venti (20) al capitano Perrotto

Elisa e di giorni quindici (15) al dirigente Silvano Salot;

- annulla la sanzione applicata all'allenatore Walter Bertolone;
- dispone l'incameramento della metà della tassa di impugnazione versata dall'appellante;
- manda la segreteria di effettuare le comunicazioni di regolamento.

Così deciso in Milano, il 25 febbraio 2011.

Il Presidente

Avv. Silverio Vitali

Affisso all'albo il .../.../2011

La Segretaria

Dott.ssa Nicoletta De Ambroggi